

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. n. 402 del 22/10/2009 - D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai torrenti Strona e Nigoglia, in Comune di Omegna, rilasciata con D.D. n. 190 del 05/05/2008 - Installazione di frantoio mobile - Ditta Inco Costruzioni Generali S.r.l..

Il Dirigente (omissis) determina di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) - Determinazione conclusiva del procedimento (omissis) il Responsabile del Procedimento (omissis) propone (omissis)

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all'autorizzazione unica per costituirne parte integrante.

B. L'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta Inco Costruzioni Generali S.r.l. (omissis), l'autorizzazione unica relativa all'installazione dell'impianto di frantumazione mobile nonché la validazione del piano esecutivo di cantiere relativamente ai lavori autorizzati con DD n. 190 del 05/05/2008, in conformità alla documentazione approvata di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.(omissis).

D. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nella DD n. 190 del 05/05/2008, la quale, unitamente al provvedimento finale, costituisce autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

E. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto. Si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. L'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

H. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (omissis).

Verbania, 17/02/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Pizzorni Fabrizio